

Comunita' Montana del Pinerolese - Perosa Argentina (Torino)

Statuto della Comunità Montana del Pinerolese, approvato con Deliberazione del Consiglio di Comunità n. 25 del 31 maggio 2010.

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1

Principi

1. La Comunità montana del Pinerolese è costituita dai Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice e Villar Perosa.
2. La Comunità montana è ente locale autonomo di governo della comunità locale, Unione di Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, Ente di bonifica montana.
3. La Comunità Montana assume il ruolo di "agenzia di sviluppo" al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale, nel rispetto della cultura, della storia, dell'identità e del patrimonio linguistico del proprio territorio. A tal fine, la Comunità montana coordina e promuove le iniziative atte a conseguire il miglior benessere della popolazione attraverso l'uso equilibrato delle risorse.

Art. 2

Valori di riferimento

1. La Comunità Montana del Pinerolese si riconosce nei valori e nei principi della Costituzione, della Resistenza e della dichiarazione detta Carta di Chivasso.
2. La Comunità assume come valori di riferimento la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed il principio della sostenibilità ecologica e sociale, come previsto dalla Convenzione delle Alpi. In particolare la Comunità montana riconosce e tutela l'acqua come bene comune pubblico.
3. La Comunità montana riconosce il proprio territorio come ambito di programmazione socio-economica e dei servizi, in stretta concertazione con i Comuni, titolari primari di una pluralità di funzioni. A tal fine la Comunità montana tutela, potenzia ed amplia le reti di servizi, attuando, con il consenso e la partecipazione dei Comuni, una gestione associata e programmata del territorio e del suo sviluppo.
4. La Comunità si riconosce nel principio della cooperazione e integrazione con altri sistemi territoriali locali e regionali, in particolare con i territori dell'Unione Europea.
5. La Comunità riconosce come essenziale:
 - il valore della partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla definizione ed allo sviluppo della vita sociale, culturale ed economica del territorio;
 - la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e socio-economica e persegue l'inclusione e l'integrazione dei cittadini e dei nuovi abitanti;
 - il principio delle pari opportunità degli individui e l'impegno a contribuire alla rimozione delle cause e delle situazioni di ineguaglianza;
 - la promozione sociale, con attenzione alla fasce di popolazione ed alle aree territoriali più povere, sviluppando politiche solidali;
 - la promozione della salute intesa come stato di benessere fisico, mentale e sociale e persegue il raggiungimento di sempre migliori livelli di salute tramite la convergenza e l'integrazione di tutte le politiche ed il coinvolgimento di tutta la popolazione.

Art. 3

Caratteristiche territoriali

1. Il territorio della Comunità montana si caratterizza per omogeneità e per un'identità peculiare che trova espressione:

- nella pluralità religiosa che ha segnato e caratterizzato la storia locale;
- nel plurilinguismo, espresso nelle parlate di lingua occitana alpina e di lingua piemontese e nell'uso della lingua francese nelle medie ed alte valli. Nel riconoscere l'ufficialità della lingua italiana è consentito esprimersi, nelle sedute pubbliche degli organi collegiali, nelle lingue sopra citate se ciò consente al consigliere di meglio esprimere il proprio pensiero e se tutti i presenti sono nelle condizioni di comprendere quanto detto;
- nell'impegno sociale, in favore delle categorie più deboli, che ha condotto, sin dal secolo XIX, alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-assistenziali;
- nella pluridecennale esperienza di collaborazione tra Enti locali.

Art. 4

Finalità

La Comunità montana:

- a) promuove lo sviluppo economico sostenibile del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente;
- b) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;
- c) promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali;
- d) assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e la loro configurazione secondo forme e modalità che tengano conto della specificità fisica, sociale, culturale ed economica del territorio;
- e) promuove l'esigibilità dei diritti, l'integrazione sociale, l'accesso ai servizi, la partecipazione alla vita socio-economica, il concorso dei cittadini singoli ed organizzati alla produzione e cura dei beni comuni in conformità con l'art. 118 del Titolo V della Costituzione;
- f) concorre a rendere effettivo il diritto al lavoro, promuovendo azioni di sostegno attivo;
- g) opera per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica,
- h) promuove la cooperazione e l'integrazione con altri sistemi locali territoriali, in particolare il pinerolese e le aree transfrontaliere, con l'area metropolitana e con il territorio regionale nel suo complesso. Contribuisce inoltre a promuovere il processo di integrazione europea;

Art. 5

Strumenti

1. La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

- a) l'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale;
- b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a) ricercando anche forme di collaborazione con altri enti e soggetti;
- c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
- d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee;
- e) l'istituzione e partecipazione a tavoli di concertazione formati dalle forze sociali, economiche e politiche.

2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire o partecipare a società di capitali.

Art. 6

Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico e culturale del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane, Comuni singoli o associati:

a) energia. La Comunità montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente; valorizza, in particolare, le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica e dell'energia solare termica, fotovoltaica, geotermica ed eventuali future energie rinnovabili ecocompatibili;

b) patrimonio forestale e naturale. La Comunità montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale e la ricerca e l'utilizzo delle risorse naturali. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali;

c) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

d) artigianato. La Comunità montana incentiva l'artigianato, in particolare quello artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;

e) produzioni industriali. La Comunità montana attiva gli interventi opportuni per il mantenimento ed il potenziamento delle attività industriali;

f) turismo. La Comunità montana incentiva lo sviluppo del turismo sostenibile del territorio alpino, garantisce il sostegno delle attività di accoglienza e di ricezione turistica ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio;

g) sport. La Comunità montana promuove la pratica sportiva, sia per migliorare il benessere e la qualità della vita della popolazione residente, sia per finalità turistiche;

h) scuola e formazione. La Comunità montana svolge compiti di sostegno e supporto al sistema formativo e scolastico, favorisce la formazione permanente e incentiva le professionalità emergenti;

i) cultura. La Comunità montana promuove un sistema di produzione ed offerta culturale come chiave strategica dello sviluppo locale sostenibile.

Art. 7

Sede e segni distintivi

1. La Comunità Montana, in ragione dell'articolazione del suo territorio, si dota di una sede legale a Perosa Argentina, di una sede amministrativa a Torre Pellice e di una sede di rappresentanza a Pinerolo.

2. Gli organi della Comunità montana possono riunirsi in luogo diverso dalla sede legale.

3. La Comunità montana in ossequio al principio di prossimità di servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di locali e strutture messe a disposizione dai Comuni membri.

4. La Comunità montana può dotarsi, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8

Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, il Presidente, la Giunta.

2. E' organismo consultivo della Comunità montana l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 18 del presente Statuto.

3. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

4. La composizione degli organi si ispira al principio delle pari opportunità.

Art. 9

Costituzione e durata del Consiglio.

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dalla legge. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal momento dell'insediamento.
2. Il Presidente della Comunità montana garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio

Art. 10

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.
2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
 - b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
 - c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;
 - d) l'accettazione della delega di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
 - e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
 - g) i conti consuntivi;
 - h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - j) le convenzioni con altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla fornitura di beni e servizi di carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
 - n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
 - o) definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - p) la nomina del revisore contabile;
 - q) l'approvazione della convenzione che regola il servizio di tesoreria;
 - r) i piani regolatori intercomunali dei Comuni deleganti e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.
3. Il Consiglio istituisce e nomina le commissioni consiliari. Il regolamento definisce e disciplina il numero ed il funzionamento delle stesse.

Art. 11

Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del Consiglio.

5. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Comunità montana, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 12

Gruppi consiliari, conferenza dei Capigruppo e commissioni consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai Consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 13 nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
- b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
- c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto, che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi, o del gruppo derivato da una lista che ha concorso all'elezioni.

3. E' istituita, quale organo consultivo, la Conferenza dei Capigruppo, composta dai Capigruppo espressi dai Gruppi consiliari. La conferenza è presieduta dal Presidente della comunità o da un suo delegato.

4. Al fine di favorire una maggiore partecipazione dei gruppi consiliari sono istituite le Commissioni consultive, che vengono elette dal Consiglio nel proprio seno. Tali Commissioni possono essere integrate da esperti e da cittadini non facenti parte del Consiglio.

5. Possono essere costituite commissioni con funzioni di inchiesta, controllo e garanzia. Per le commissioni di controllo e garanzia, la presidenza è assegnata alla minoranza consiliare.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato, in un termine non superiore a venti giorni quando ne facciano richiesta un quinto dei Consiglieri; all'ordine del giorno sono inserite le questioni richieste.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 14

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e da un massimo di sei Assessori.

2. La composizione della Giunta si ispira all'equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità montana.

3. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.

Art. 15

Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- b) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c) ad approvare le convezioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
- e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
- g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione;
- h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana;
 - c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
 - d) può delegare uno o più Consiglieri della comunità per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna;
 - e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana;
 - f) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;
 - g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - h) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei Capigruppo;
 - i) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario verbalizzante;
 - j) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - k) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

- m) adotta, di concerto con il Responsabile preposto, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- n) promuove, tramite il Responsabile preposto, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
- o) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
- p) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
- q) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- r) indice i referendum, deliberati dal Consiglio;
- s) nomina, designa e revoca i rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.
2. L'Assemblea dei Sindaci esercita:
 - funzioni di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate;
 - poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sull'organizzazione e sullo svolgimento delle gestioni associate.
3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante, a maggioranza assoluta dei Comuni che aderiscono ai servizi associati in oggetto, in ordine agli atti di competenza consiliare che riguardano:
 - la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del D.Lgs. n. 267 del 2000;
 - le previsioni del bilancio preventivo e le risultanze dei rendiconti di gestione delle risorse e degli interventi attinenti le funzioni ed i servizi associati;
 - i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi in gestione associata;
 - le convenzioni o accordi di programma con altri soggetti di diritto pubblico o privato relativi a funzioni e servizi associati qualora essi prevedano oneri a carico dei Comuni;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi delle gestioni associate;
 - le risorse finanziarie a carico dei Comuni per il finanziamento ordinario dei servizi e delle funzioni associate, con parere espresso a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Sindaci.
4. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio in merito:
 - alle relazioni previsionali e programmatiche, ai piani finanziari, ai bilanci annuali e pluriennali, al rendiconto, alla gestione patrimoniale;
 - al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, alla carta di destinazione d'uso del suolo ed ai piani di indirizzo, ai programmi annuali operativi, ai programmi di settore;
 - alla costituzione di aziende speciali ed istituzioni, all'assunzione e alla concessione di pubblici servizi, alla partecipazione della Comunità montana a società di capitali.
5. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 18

Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.
2. Il Presidente della Comunità montana e gli Assessori interessati per materia partecipano all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che siano Sindaci di un Comune membro.
3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del *quorum* previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.
4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 3 e dall'art. 21, c. 1 lett. c). Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.
5. In caso di servizi associati che coinvolgano anche Comuni non appartenenti alla Comunità montana i relativi Sindaci partecipano alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto.
6. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Responsabile ed agli altri funzionari.
2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.
3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al Consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 20

Responsabile

1. La Comunità montana si dota di un Responsabile che può svolgere anche le funzioni di Segretario.
2. Il Responsabile è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.
3. Al Responsabile della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.
4. Il Responsabile, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;
 - b) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;
 - c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;
 - d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;
 - e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;
 - f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;
 - g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.
5. Il Responsabile, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Art. 21

Fonti di finanziamento

1. Alle spese necessarie per il finanziamento della Comunità si provvede con fondi costituiti da:
 - a) finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;
 - b) risorse derivanti dalla progettualità;
 - c) eventuale contributo *pro capite* annuo dei Comuni membri della Comunità stessa, previo parere favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Sindaci;
 - d) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 22

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.
2. La Comunità montana organizza e gestisce servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.
4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 23

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.
2. In caso di lavori richiedenti particolari professionalità e conoscenza specifica del territorio, nei limiti della normativa vigente, si procede con l'affidamento ad imprese artigiane.
3. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando prevalentemente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile.
4. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 24

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona. I consigli comunali hanno la facoltà di esprimere le proprie motivate osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

Art. 25

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Art. 26

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche

d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 27

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28

Principi ed istituti di partecipazione

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. La Comunità montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

- a) cura l'informazione della collettività, anche attraverso relazioni sulle attività svolte;
- b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte importanti vantaggi per enti e privati;
- d) valorizza le libere forme associative;
- e) promuove organismi di partecipazione;
- f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi,
- g) provvede alla consultazione della popolazione,
- h) prevede il referendum.

Art. 29

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad essi vietino o consentano il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.
4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.
5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, che possono indicare un referente; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 31

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana. Nell'ambito di tali temi, il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio di Comunità con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.
6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
3. Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento é posto all'ordine del giorno, la votazione é ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la disciplina del sistema elettorale delle Comunità montane.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assoluta esclusivamente mediante strumento informatico, negli edifici adibiti a sede della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.